

Leggi e agricoltura nella Toscana del primo Ottocento *

PROPRIETÀ DELLA TERRA, ASPIRAZIONE SUPREMA

Anche in Toscana, per tutto il secolo che comprende la seconda metà del '700 e la prima metà dell' '800, si combatté per la certezza del diritto, nascente nella rivoluzione pacifica di una nuova realtà, considerato come base pregiudiziale sia di libertà economica sia di equità fiscale.

È particolarmente utile vedere quali fossero o stessero per divenire, dal punto di vista del diritto condito o condendo, le condizioni di proprietà e di possesso; quali furono i caratteri e i cambiamenti che, per tanta parte, spiegano i relativi processi economici e certe peculiari tendenze social-politiche, interessanti la popolazione di un milione e mezzo di abitanti e una superficie di circa 2.500.000 ettari di terre, variamente disposte e chiamate alla produzione; coperte di molti boschi cedui e fruttiferi, di molte viti ed olivi, di pasture e seminati.

Teniamo presente che il '700 anche in Toscana segna un tempo di trapasso graduale da una attività terriera in buona parte pastorale ad un'attività terriera prevalentemente agricola: da un'attività lenta esigente diritti di « servitù » ad un'attività dinamica e « libera ». Il pastore è contenuto e fatto arretrare dall'agricoltore; il boscaiolo vuol tagliare per vendere e seminare; il vignaiolo e l'olivicoltore domandano altra terra boscata per dicioccare e piantare.

L'uomo tende, in generale, al possesso e alla proprietà perché lavora, perché ha fame di pane e sete di indipendenza personale e

* *In memoria di Corrado Barbagallo*, vol. II. Ed. S. I., Napoli.

familiare, veduta e pretesa, almeno, nella sicurezza della sufficienza degli alimenti.

Cioè, nel '700 la Toscana, con una certa sua tipica mentalità fatta di equilibrata concretezza, imposta il movimento per cui molta terra « pubblica » si trasforma in « privata », portando con sé anche la forza politica fondata sul diritto di proprietà.

Come una fiammata si estende sul popolo del tempo di Pietro Leopoldo (e ne vedremo i limiti e la durata) il sentimento per cui la terra lavorata da una famiglia è terra « patria » che al proprietario conferisce il diritto di vivere in proporzionata « dignità », di cui solo l'apporto personale libero può garantire la vitalità.

Anche l'idea dello stato costituzionale di Pietro Leopoldo sembra nascere specialmente dal concetto e dal valore della proprietà terriera.

LA PROPRIETÀ TERRIERA COME FONTE DI DIRITTI

Pregiudizialmente, la Toscana del secondo '700 e del primo '800, apparve (1) come « innamorata » (e come gli innamorati ebbe momenti di irrazionale fedeltà) del principio che bandiva il diritto di libera attività individuale in cose e persone.

Il Morena dice: « Si volle libertà nella persona e nella proprietà ». Direi, prima di tutto nella proprietà perché da secoli il toscano non riconosceva se non nella proprietà, e soprattutto nella proprietà fondiaria datrice di pane, la garanzia della libertà personale e familiare.

« Non ha domicilio né patria chi non possiede », afferma il Ferroni, traducendo in termini ideali il « tantum vales quantum habes » oraziano e il « finché avrai, sarai » del popolo che, più acutamente ancora, uguagliano *vita e proprietà*, non stima vera creatura umana se non quella che ha tanto da sfamarsi in casa sua.

Ecco perché mentre persisteva la difesa del maggiorascato o della manomorta, considerati come mezzi di potenza anche politico-civile e politico-religiosa, si avvisava nel sentimento popolare la volontà e la passione di avere una proprietà, un possesso sicuro, anche se piccolo.

(1) I. IMBERCIADORI, *Campagna toscana nel '700*, Firenze, 1953, p. 145.

Pietro Leopoldo si mise con la maggioranza del popolo, distinto in diverse classi sociali.

Volle a quante più persone mettere la vanga in mano perché esse lavorassero la terra propria e a quante più persone, capaci di dar lavoro e produrre, attribuire in proprio la terra.

Piccola proprietà, dovunque fosse possibile; media o grande dove la piccola non potesse avere esistenza; purché in Toscana si moltiplicassero le proprietà o almeno i possessi personali, e crescesse per tutti, la « ricchezza nazionale ».

Di conseguenza, Pietro Leopoldo volle che tutti i proprietari, e solo essi, senza distinzione di sesso, avessero il diritto di partecipare alla vita pubblica amministrativa comunale: ad eleggere ed essere eletti.

Parlando, a suo luogo, della piccola proprietà vedremo come, in pratica, certe idee fondamentali di Pietro Leopoldo andarono deluse per difetto suo o colpa di altri.

Intanto, compito primo dello Stato doveva essere quello di rendere possibile, con la legge, tutto il giuoco della libertà individuale nella proprietà, esistente o appetibile che fosse.

Bisognava che questa terra, desiderata da tante persone di ogni ceto, fosse in quantità disponibile; che il proprietario fosse libero di destinare e coltivare la sua terra a suo modo, secondo necessità familiare o convenienza economica; bisognava che tutte le possibilità di profitto commerciale fossero in libera disposizione di chi produce ricchezza; che la prelevazione di una parte dei prodotti in favore delle generali necessità, cioè l'imposizione pubblica, si proporzionasse, variando sia pure sul reddito nuovo, senza mai scoraggiare o mortificare una volontà di lavoro.

Alla luce di questi principi si illumina tutta l'attività legislativa di Pietro Leopoldo e dei successori, approvati o contraddetti o contraddicenti nelle vicende chiaroscurali della vita storica (2).

Enrico Poggi (3) rimprovera a Pietro Leopoldo di non aver avuto il coraggio di adoperare il suo potere legislativo sino in fondo, regolando con una legge tutto il problema del contratto mezzadrile.

(2) I. IMBERCIADORI, *op. cit.*, pp. 146-156.

(3) E. POGGI, *Saggi storici delle leggi sull'agricoltura da' tempi romani sino ai nostri*, Firenze, 1848, pp., dedicate al tempo studiato. v. anche G. SAPORI, *Le condizioni giuridiche e sociali in cui si è sviluppata l'agricoltura italiana*, Roma, 1955, pp. 76-79.

Gli era mancata la luce per accorgersi che, nel suo tempo, l'occasione era buona perché i proprietari che avevano beneficiato della liberazione dai vincoli, sarebbero stati disposti ad una modifica fondamentale: quella di stabilire una ripartizione dei prodotti diversa secondo la capacità produttiva dei poderi, in modo che al contadino fosse non solo assicurato il minimo di sussistenza familiare ma fosse data anche la possibilità di pensare volontariamente al risparmio, nel quale soltanto si trovava la forza per fare del mezzadro un libero livellario-piccolo proprietario, resistente alle spese anticipate per la coltivazione e ai rischi stagionali dell'annata agraria.

Sì che, se da una parte, per i meriti della legislazione leopoldina liberatrice si erano fatte più coltivazioni e piantagioni; si era seminato per circa 100.000 quintali e raccolto 600.000 quintali di cereali in più; se la popolazione era cresciuta di 113.000 individui, il commercio aveva raggiunto il livello del giusto e remunerativo prezzo nella libertà di mercato ed era sparita la fame e la malattia epidemica dovuta alla fermentazione del grano e l'agricoltura era divenuta passione delle classi più colte e i costumi eran divenuti più miti tanto che per molti giorni si trovarono vuote le pubbliche prigioni, dall'altra parte si erano accentuati certi mali della vita mezzadrile e si era caduti in una delusione non indifferente: presi dalla ventata di entusiasmo cerealicolo, per fame o per guadagno, si era estesa la mezzadria in luoghi e terreni dove poi non avrebbe resistito, nonostante lo spreco dei capitali, e si era eluso, oltre il previsto, il fine di moltiplicare il numero dei proprietari o possessori coltivatori diretti: in realtà, si era giunti a moltiplicare il numero dei proprietari non coltivatori e di quei livellari enfiteutici che, dovendo con la metà dei raccolti pagare canoni e dare una rendita a se stessi, non avevano certo alleggerito ma aggravato le esigenze verso i coloni. Il fatto, poi, era stato reso più grave perché i coloni, parificati dalle leggi a tutti i cittadini, resi capaci di alcuni uffici municipali, avevano finito con l'acquistare una certa coscienza della propria condizione e, avendo lottato prima contro la miseria, ora avrebbero voluto godere il sapore di una conquista (4).

(4) F. POGGI, *op. cit.*, vol. II, p. 346.

L'AGRICOLTURA TOSкана NELLA LEGISLAZIONE FRANCESE

Intanto, Pietro Leopoldo se n'era partito per salire al trono imperiale e il 6 giugno 1790 fu sospeso il libero commercio dei grani. Riapparve l'antica impalcatura regolamentizia, tornarono i prezzi d'impero, crebbero le imposte: il giuoco dei prestiti ordinari e straordinari non fu motivato dalla volontà di compiere investimenti produttivi ma dalle necessità di stretto ordine fiscale.

Bisognò aspettare il tempo della dominazione francese per avere novità: un certo stato personale e di proprietà, la finanza, l'economia agricola commerciale e industriale ebbero una disciplina legislativa e regolamentare ma dentro i vasti confini dell'Impero.

La Toscana fu unita all'Impero, beneficiando delle possibilità economiche e dell'inventiva offerte dal più ampio mercato e, insieme, sottoponendosi alle esigenze di una politica di iniziativa napoleonica: ingente spesa pubblica e riordinamento giuridico in servizio degli interessi superiori e prepotenti dell'Impero.

I giovani contadini conobbero l'arruolamento militare secondo gli ordini del 29 maggio e del 13 luglio 1808: e la gioventù contadina ne sarà per lungo tempo gravemente sconcertata.

Sulle persone di ambo i sessi non indigenti fu posta una «tassa» di tre giornate di lavoro e ne furono colpiti anche contadini e braccianti già esonerati da Pietro Leopoldo.

In campo finanziario, altre «tasse» furono imposte in sostituzione della tassa di «redenzione» e di quella sulle macine da mulino, le uniche prima esistenti, con decreto del 22 agosto 1808: cioè, imposta fondiaria, personale, di patenti e di porte e finestre: si trattava dell'imposta sulla terra che già, rispetto a quella di Pietro Leopoldo, Ferdinando III, nel primo tempo del suo regno, aveva raddoppiato e i Borboni, aumentato; della tassa sulle patenti per commercianti e artigiani, con tributo fisso o proporzionato ai guadagni presunti secondo il tipo di mestiere, arte o professione, e dell'imposta sulle case proporzionata al numero delle porte e finestre che in ognuna esisteva.

Le dogane di frontiera furono abolite ma sostituite da una tassazione chiamata dei «diritti riuniti» sui generi alimentari, sul bestiame, sulla legna, paglia, strami, facendo eccezione per il grano, la farina e la frutta che fossero trasportate nel distretto di un comune per esservi consumate.

Fu vietato di tagliare alberi di alto fusto senza licenza.

Fu proibita l'estrazione dei cereali oltre i confini dell'impero e, periodicamente, d'autorità furono fissati i prezzi.

Feudi antichi, lasciati in vita da Pietro Leopoldo, furono aboliti; fu soppresso l'ordine dei Cavalieri di S. Stefano e le molte terre, vincolate sia all'una come all'altra istituzione, furono messe in commercio.

Tutte le proprietà dei monasteri e delle università e confraternite laicali furono aggiudicate al patrimonio dello Stato, al fine di estinguere il debito pubblico, male secolare dell'economia toscana, amministrato dall'Ufficio del Monte Comune che fu sciolto con decreto del 9 aprile 1809.

Disponendo, per nuova legge, che la successione all'eredità degli ascendenti e discendenti avvenisse in maniera uguale per tutti gli eredi, maschi o femmine, si favorì la suddivisione dei beni e la distribuzione della proprietà.

Introducendo il sistema ipotecario con l'obbligo di iscrivere i pesi e le obbligazioni gravanti sui fondi urbani e rustici, si offrì maggiori garanzie alla proprietà.

Rendendo più celere la risoluzione delle cause portate alla decisione dei tribunali, con risparmio di tempo e di spese, si credette di favorire la circolazione e la contrattazione dei beni immobili.

In campo più strettamente agronomico, gli effetti dell'opera napoleonica si fecero sentire e rimasero positivamente, nel tempo, come prodotti non tanto di decisioni politico-economiche di opportunità contingente quanto di mentalità, fatti, invenzioni e scoperte della scuola nuova.

Nel momento del primo decennio dell' '800, l'agricoltura toscana appariva « languente »: disorientata e interdetta per la confusione provocata dalla sospensione delle « libertà » leopoldine nei primi anni del regno di Ferdinando III; dalla violenza ripercossa dalla rivoluzione francese; dalla necessità di adattarsi alle novità del mercato imperiale.

Tra il 1808 e il 1812, chiamata anche l'agricoltura toscana a partecipare in pieno alla coltivazione di nuovi generi necessari all'economia autarchica francese, entrarono in coltivazione sperimentale il cotone, il guado e la barbabietola da zucchero. Si diffuse il consumo animale e umano della patata. nel processo agronomico incominciò a intervenire la chimica.

La coltivazione di cotone e di guado ebbe effimera vita ma la barbabietola da zucchero rimase in Toscana per il consumo e per l'industria, ponendosi fin d'allora al fianco del cereale, della vite e dell'olivo come preziosa sorgente economica in certe fertili zone della regione. Dai primi 100 ha coltivati a barbabietole nel 1812, si doveva arrivare ai 5.562 ha del 1950 e da una modesta quantità di radici, producenti fecola dolcigna, si doveva arrivare agli 868.950 quintali di produzione nel 1950.

Infine, sul tema della legislazione toscana si innesta bene il ricordo del « Progetto del Codice rurale » (5) napoleonico, proposto per tutte le terre dell'Impero francese, e trasmesso all'Accademia dei Georgofili dal Segretario generale del Ministero dell'Interno in Firenze, perché i « membri dell'illustre Accademia » vi portassero il loro esame « onde porsi in grado di favorire quelle osservazioni che l'estensione dei loro lumi e le loro cognizioni locali mostreranno convenienti per regolarne l'applicazione in Toscana ».

La numerosa commissione accademica, compiuti alcuni rilievi tendenti a non provocare disturbo nell'esercizio del diritto di proprietà e di possesso tra persona e persona, tra persone e comune, fece una constatazione che dovette riempirla di un certo orgoglio toscano.

L'Accademia si compiaceva altamente del « Code rural » proposto per l'Impero francese perché lo aveva riscontrato ispirato e redatto « secondo i savi conservatori del sacro diritto di proprietà e di industria agraria e perché quasi tutto combinava con la vegliante legislazione economica della Toscana, promulgata sotto il governo del granduca Leopoldo ed eccitata dai nostri economisti ed agronomi e massimamente dalla fiorentina accademia dei Georgofili ». Era dunque vero che la Toscana aveva compiuto, subito dopo la prima metà del '700, una pacifica rivoluzione, desiderata da tutti gli uomini del tempo perché, dando spontaneamente libertà di agire alle persone, e di passare alle merci, mirando a moltiplicare il numero dei proprietari, piccoli e grandi, considerati come unici veri cittadini, aveva arricchito una delle prime sorgenti della dignità e della soddisfazione personale, aveva esteso il diritto di responsabilità amministrativa e il sentimento di responsabile aspirazione politica.

Un ultimo merito della dominazione francese era stato quello di

(5) I. IMBERCIADORI, *op. cit.*, p. 253.

avere tenuta bene aperta sulla politica e sull'economia del mondo la finestra della Toscana, come apparirà nella non lontana discussione georgofila sul concetto e sui limiti della libertà commerciale.

AGRICOLTURA E LEGISLAZIONE SOTTO FERDINANDO III

Sotto Ferdinando III, restaurato in trono, la coscrizione militare ebbe riguardo per i contadini: mentre tutti i maschi toscani a 19 anni divenivan coscritti, erano eccettuati quei mezzaiuoli e i figli dei contadini livellari appartenenti a famiglie dove fossero solo due maschi oltre i sessantenni e i fanciulli sotto i dieci anni.

In altri campi, la Restaurazione di Ferdinando II ridette libertà indiscriminata alle cose, talvolta dannosa come quella di restituire ai proprietari la facoltà di disboscare e di tagliare a piacere qualunque genere di piante. Ciascuno poté tornare alle coltivazioni di proprio gusto e interesse, eccetto a quella del tabacco.

Fu garantita la libertà commerciale di ogni prodotto agrario fuori e dentro lo Stato, a qualunque prezzo; fu tolto il dazio di estrazione dal territorio riunito dei prodotti del suolo e del bestiame.

Mai, come sotto il regno di Ferdinando III, la libertà commerciale era stata così rigorosamente difesa e osservata.

Dice il Poggi (6) che quando nel 1824 Ferdinando III morì, fu compianto per la sua mitezza e soprattutto « per aver restaurato le leggi di Pietro Leopoldo, arra di pace e di prosperità ».

In realtà, Ferdinando III sembra aver compromesso, in buona parte, proprio lo spirito e la volontà delle leggi di Pietro Leopoldo.

I proprietari, e qui bisogna intendere specialmente i proprietari che potevano vendere, cioè non i piccoli, poterono gettarsi sul mercato con l'impeto e la bramosia di un cavallo cui si toglie briglia e sella dinanzi ad un bel prato verde.

Sintomatica, a questo riguardo, l'abolizione, con *motu proprio* 15 novembre 1814, non solo del codice civile francese ma anche degli statuti municipali: di quegli statuti paesani in cui tanta saggezza e disciplina agricola si era come calata e consolidata nella conoscenza locale e la lunga esperienza.

Ferdinando III dispose che, per ogni materia agraria non con-

(6) POGGI, *op. cit.*, pp. 393 e segg.

templata dalla legge del Granducato, si dovesse ricorrere ai principi generali del diritto romano e ad alcune consuetudini forensi.

Cioè, la giurisprudenza e la magistratura rimasero libere e sole ad interpretare il diritto più « assoluto » da ogni criterio di limite in fatto di proprietà.

Se, per esempio, sembra disposizione favorevole ai contadini quella di rinnovare la proibizione di « grayare » bestie da lavoro e arnesi necessari alla coltivazione (e non lo è del tutto perché comune era l'interesse a non interrompere la coltivazione) non sono certo favoriti i contadini quando si conserva ai proprietari il privilegio sulle raccolte per loro crediti di somministrazione alimentare o altro. Di fatto, si mira a far estinguere o scalare il debito, prima col proprietario (il quale è, sì, un legale creditore ma del pagamento potrebbe spesso fare a meno) che col calzolaio o col fabbro della cui opera rinnovata il contadino ha assoluto bisogno in tutte le stagioni dell'anno.

Male fece Ferdinando III anche verso la proprietà in sé quando deliberò di ricostituire l'ordine dei Cavalieri di S. Stefano, con la triplice « commenda » di cavaliere, ball e priore, per le quali occorreva vincolare, rispettivamente, un patrimonio di 10-15 e 20.000 scudi, usufruibile ma non alienabile. Poiché ogni privato poteva costruire commenda sui propri beni, molto territorio tornò ad essere vincolato, e ne nacque enorme confusione nelle operazioni di garanzia per tutti coloro che avessero avuto bisogno di ricorrere al credito fondiario perché nei possibili offerenti essi riscontravano incertezza e dubbi paralizzanti ogni azione.

Nello stesso modo, in campo chiesastico, ristabilendo conventi soppressi e restituendo a quelli che non avevano voto di povertà molti beni di suolo, un'altra parte della proprietà tornò ad esser vincolata, contro le intenzioni di Pietro Leopoldo.

Per di più, i provvedimenti di Ferdinando III non curarono il fatto che le parrocchie di campagna avevano rendite troppo piccole.

I parroci dovevano « mendicare la vita a guisa di artigiani », con danno dell'istruzione morale e religiosa dei contadini: lo sporadico sussidio governativo dato alle parrocchie più misere non fece che sottolineare lo stato di umiliazione esistente nelle campagne e il danno spirituale che il contadino ne risentiva.

E un colpo anche più grave proprio alle più importanti intenzioni e alla volontà di Pietro Leopoldo mi pare che abbia inferto la

legge di Ferdinando III proprio là dove l'antico Granduca si aspettava di trovare l'uomo *nuovo*, capace tutore del proprio e del comunale interesse autonomo amministratore della comunità, in cui vivendo poteva portare il meglio della sua mente e della sua opera.

Ferdinando III ebbe paura dell'autonomia comunale e ferì la persona già avviata ad una educazione politica nell'intimo del suo spirito. Ebbe paura della libertà « dei piccoli assai numerosi » e la volle frenare, favorendo i pochi ma grandi, legati allo Stato da un comune interesse, economico, finanziario, politico, quando prescrisse che « la borsa dei Priori », cioè degli eleggibili alla carica collegiale amministrativa più importante, fosse composta da proprietari che avessero un censo, una rendita doppia di quella fissata da Pietro Leopoldo, e che il Gonfaloniere, capo dell'amministrazione comunale, non fosse più di nomina comunitativa ma centrale, per tre anni e per altri confermabile. E quando dispose che se il Gonfaloniere avesse fatto il suo dovere, dopo i sei anni avrebbe potuto avere o una onorificenza o un impiego pubblico, nell'un modo come nell'altro assicurandosi, il Granduca, la docile fedeltà del magistrato.

I Consigli comunali potevano trattare e deliberare su affari economici soltanto ma non farsi portavoce di pubblici desideri presso il Sovrano; il Gonfaloniere aveva il diritto di voto pari a quello dei Priori ma poteva sospendere la trattazione di un affare per riferire al centro.

Così la « libertà » leopoldina fu imbrigliata, proprio nel seno vivo del comune e il potere fu accentrato nel Gonfaloniere, di diritto e di fatto, dipendente dall'autorità centrale.

Un provvedimento parve veramente avere il carattere di giustizia « leopoldina »: quello del 17 ottobre 1817 quando Ferdinando III avviando la grande operazione catastale che doveva compiersi 17 anni dopo, prescrisse il censimento di tutti i beni immobili dello Stato per conoscerne con esattezza le rendite e sulla base di queste fissare la quota di contribuzione di cui fossero capaci.

E fu, mi pare, l'unica legge che lo costrinse a pensare all'interesse di quei molti che, nella sconfinata libertà degli altri pochi e potenti, domandava il pane e lavoro, almeno in opera di carattere pubblico: per esempio nella viabilità.

Esigere di vedere chiaro nelle rendite libere dei privati per potere attingere, dove fosse, il denaro necessario ad un minimo di lavoro per chi non aveva che le braccia, mi pare che sia stato l'unico

atto di difesa del povero compiuto da Ferdinando III. Quando si dice che la restaurazione in Toscana fu blanda, rispetto ad altri stati italiani, si dice, mi pare, una verità molto parziale.

E del resto, la fluttuazione dei prezzi, l'avvento della carestia nel 1817, la negata protezione commerciale in certi casi richiesti dalla proprietà commerciale, l'assoluta necessità da parte dei proprietari di soccorrere i contadini affamati, non sembra che abbia fatto stare tranquilli nemmeno i proprietari: neanche quando i prezzi buoni o annate abbondanti avevano acceso l'avidità delle speranze.

Ecco perché, tutto sommato, mi pare di poter credere a quello che dice il Poggi che cioè « nei decenni di Ferdinando III l'agricoltura fece pochi progressi ».

AGRICOLTURA E LEGISLAZIONE SOTTO LEOPOLDO II

Leopoldo II in parte commise gli stessi errori di Ferdinando, in parte li corresse; in parte ebbe grandi iniziative di pubblica utilità come quella della bonifica maremmana ch'egli considerò come dovere politico dinanzi alla nazione e come dovere morale dinanzi a Dio. Gli fu rimproverato di non aver avuto un piano completo, idraulico, finanziario, legale, amministrativo, per sapere quanto e fin dove si sarebbe potuto spendere; ma è facile rispondere che la bonifica maremmana fu soprattutto un atto di « civiltà », avrebbe detto Bettino Ricasoli: uno di quegli atti che i governi compiono, nella pienezza di coscienza della propria responsabilità, proponendosi, sì, di far le cose con prudente giudizio ma disposti a fare sino l'impossibile pur di arrivare al fine della redenzione fisica e personale come era quella della Maremma, il cui valore non poteva essere misurato con criteri economici.

Era tutt'altro facile, poi, per un piccolo Stato regionale fare un piano preciso, previdente di lavori e spese in una terra di Maremma, animale malatissimo e magrissimo, del quale soltanto lo Stato unitario riuscirà a saziare la fame.

Certamente l'impulso dato alla vita economica toscana da Leopoldo II, sino all'anno critico del 1848, quando ormai la preoccupazione, l'incertezza politica paralizzarono le attività degne di uno stato libero, fu evidente e notevole.

A 27 anni egli aveva inaugurato il suo regno, abolendo la tassa

del sigillo delle carni e proventi dei macelli che fruttava all'erario 350.000 lire, tolte all'economia agricola e pastorale; continuò nel diminuire di un quarto l'imposta fondiaria e portò in fondo la grande operazione del nuovo catasto, di cui vedremo caratteri e risultati.

L'8 agosto del 1826 credette di riformare in meglio la legge militare, esonerando dal servizio militare soltanto i capi famiglia, nel caso che rimanessero sul fondo due maschi, oltre i vecchi e i bambini, imponendo a tutti gli altri di procurarsi un cambio di persona, pagando una tassa sufficiente, se volevano essere esonerati: il che comportò, da una parte, precocità e imprudenza nell'ambito dei matrimoni e dall'altra, aggravamento di debiti contadini per cercare denaro necessario all'esonero militare.

Furono, in tal modo, peggiorate le due piaghe antiche della società toscana dovute all'esodo dei maschi ammogliati dal seno delle famiglie coloniche e al loro divenire braccianti giornalieri disoccupati o sottoccupati, e al consolidamento cronico del debito colonico (7).

Fu considerato anche sbaglio di Leopoldo II non quello di sciogliere, nel 1833, le servitù del pascolo, legnatico, macchiatico, ancora esistenti nella comunità della provincia di Grosseto, che impedivano il dissodamento dei fondi ma quello sbaglio, già compiuto da Pietro Leopoldo, di stabilire che i nuovi proprietari del terreno liberato potessero affrancare le servitù versando il denaro alle comunità cui appartenevano gli utenti invece di imporre l'obbligo di consegnare agli ex-utenti tanto terreno quanto corrispondeva al valore delle servitù cedute. Con la liberazione dei terreni da servitù, si finì col defraudare le persone singole del comune di una risorsa elementare e minima della loro grama vita. Ne derivò esodo dai paesi di campagna, in cerca di lavoro, improbabile, che supplisse al danno patito.

Infine, Leopoldo II aveva voluto che in tutta la Maremma grossetana e pisana, dovunque possibile, le grandi estensioni di terreni appartenenti ad enti di diritto privato o pubblico, laico od ecclesiastico, fossero divise in preselle, su ciascuna delle quali fosse costruita una casa da contadino per la riduzione a cultura di terre

(7) D'altra parte, merita di essere segnalata la legge del 2 maggio 1836, art. 19, n. 3 in virtù della quale, come Ferdinando aveva confermato a beneficio dei proprietari il privilegio nel rapporto di credito verso i coloni, così Leopoldo attribuisce ai contadini il privilegio sulla parte domenicale delle raccolte a tutela dei loro crediti verso il padrone.

sterili; ma, in parte, compromise il buon esito di questa iniziativa imponendo ai presellari di pagare al padrone diretto un canone di affitto corrispondente alla potenzialità della forza produttiva del fondo: cosa che evidentemente scoraggiò persone e imprese che avessero voluto assicurarsi un buon guadagno, profittando della differenza tra la rendita del terreno allo stato di acquisto e quella allo stato in cui fosse ridotta dalla loro capacità lavorativa, manuale e direttiva.

Apparve, invece, cosa buona e correttiva del primitivo errore, la disposizione del 25 aprile 1845 per la quale i possessori di fondi allivellati, appartenenti ai comuni, luoghi pii e amministrazioni regie potevano affrancare i terreni posseduti e farseli propri, *in toto*, capitalizzando il solo canone di affitto al 4%, e autorizzando le affrancazioni, anche parziali, a rate di 200 lire per volta, da pagarsi alle casse dello stato: col beneficio di un'entrata, a questo; della libertà, a quelli.

IL CATASTO GENERALE DEL 1834

La rilevazione catastale, avviata da Ferdinando III nel 1817 e conclusa nel 1834 con la sua attivazione, porta a termine un movimento verso la perequazione tributaria in tutto il Granducato, avviato, anche per deliberazione di singole amministrazioni rurali, negli ultimi decenni del '700, prima che fossero dichiarati decaduti gli antichi statuti municipali (8) e anche quando Pietro Leopoldo aveva ordinato le prime operazioni per un nuovo catasto nella provincia di Pistoia.

Il governo francese, poi, aveva posto mano al « Censimento generale ». Nel 1814 era già stata ultimata l'operazione metrica in 24 Comunità e in altre 16, avviata.

Ferdinando III, finalmente, con *motu proprio* del 7 ottobre 1817, ordinò la « generale formazione » del catasto nelle Comunità toscane di terraferma, affidandola ad una « Deputazione » composta di tecnici e di proprietari istruiti: Pietro Ferroni, Giovanni Fabbroni, Emilio Pucci, Giuliano Frullani, Pietro Paoli, Lapo de Ricci, p. Giovanni Inghirami: tutti « georgofili », di mentalità pratica e concettualmente aperta. Lo scolio Inghirami, già, per suoi « studi e

(8) I. IMBERCIADORI, *op. cit.*, p. 68-71.

piacere », aveva compiuto la completa triangolazione della Toscana, riuscita utilissima per controllare la correlazione delle parti rappresentate sulla mappa dei geometri del catasto con l'insieme della carta generale topografica della Toscana. (9).

Finito di riassumere i risultati del precedente lavoro, ordinato dall'amministrazione francese, nel 1819, le operazioni geometriche furono compiute nel 1826. La stima dei beni, cominciata nel 1820, finì nel 1831; l'attivazione, iniziata nel 1831, fu terminata, come detto, nel 1834.

I RISULTATI DEL CATASTO GENERALE

L'operazione catastale generale per la Toscana continentale che aveva fatto stracciare tutti i « barbari estimari » di comunità, comunelli, ville, popoli discordi tra loro nei criteri di stima e di imposizione, senza misurazione geometricamente esatta, aveva dato questi risultati; precisati a tutto il 1838 (10):

	Quadrati agari	Ettari	Rendita imponi- bile (in lire)
Vigneto	644.285	219.443	12.239.212
Vigneto e oliveto	462.584	157.556	7.195.969
Lavorativo nudo	997.672	339.807	4.622.502
Bosco	1.661.717	565.980	2.971.726
Prato	79.899	27.214	865.000
Selve di castagni	361.308	123.062	1.144.954
Sodaglie e pasture	1.870.779	637.187	1.462.745
Culture diverse	73.726	25.111	604.620
Fabbriche	28.736	9.787	31.107.388
Corsi d'acqua e strade	204.138	69.529	+ (fabbricati) 13.232.418
	Q.	Ha	
	6.384.844	2.174.676	75.446.534

(9) A. ZOBÌ, *Manuale storico delle massime e degli ordinamenti economici vigenti in Toscana*, Firenze, 1847, pp. 370-71 e N.

(10) P. BANDETTINI, *La popolazione della Toscana alla metà dell'800*, in « Archivio economico dell'Unificazione italiana », III-IV, fasc. I, p. 6.

Dunque, nel 1838 il territorio della Toscana di terraferma, entro i suoi politici confini (11), era per il 33% destinato alle principali culture agrarie: grano viti olivi orti; per il 62% a boschi e pascoli e per il 5% improduttivo.

Aggiungiamo che, nei medesimi anni, risultavano essere in Toscana: 353.380 bovini, 3.000 bufalini, 118.340 equini (esclusi i cavalli in città), 194.220 suini, 877.650 ovini, 191.550 caprini. La popolazione è di circa 1.500.000 abitanti in 247 comunità.

Nel 1834 la superficie imponibile della Toscana continentale era risultata divisa in 147.903 « titoli di patrimonio » ossia proprietà. Da una più precisa verifica del 1837 risultarono 133.856 i possidenti effettivi di fondi rurali e urbani.

In seguito alle leggi favorevoli alla divisione dei beni e alla liberazione dai vincoli di ammortizzazione, nell'aprile del 1847 i possidenti effettivi apparvero saliti a 140.000.

In 13 anni, dal 1834 al 1847, era anche cresciuta la rendita imponibile di L. 841.272.

Era, insieme, aumentata la popolazione attiva e relativamente agiata.

Siamo durante il tempo del governo Fossombroni, conservatore, liberale e liberista, del quale gli immediati successori parlavano come noi parliamo del tempo precedente la prima guerra mondiale quando la stabilità finanziaria nella pace anche al povero consentiva di regolare la propria vita, magari sulla base di una reale povertà economica, sostenuta da sobrietà e spirito di sacrificio.

La rilevazione catastale aveva scoperto che tutti i beni rustici e urbani spettanti al clero regolare e secolare, ai Conservatori, alle Confraternite e Compagnie e Opere laicali con scopo religioso, agli ospedali e a tutti gli altri istituti secolari di beneficenza, avevano una superficie di circa 170.000 ha, gravata da una rendita imponibile di L. 3.802.561: cioè tanto la superficie territoriale posseduta quanto la rendita stimale stavano come 1 sta a 12 rispetto alla « massa totale ».

Il maggior proprietario terriero toscano possedeva per circa 26.000 ettari e il maggior « impostato » di rendita imponibile paga-

(11) Nel 1841 non erano ancora compiute le modificazioni territoriali previste dal trattato di Vienna; nel '44 esse avvennero e il territorio di Lucca fu annesso. poi, al Granducato.

va L. 439.581. I dieci più grandi proprietari insieme possedevano per circa 88.000 ha con rendita imponibile di L. 2.283.513 (12).

Il territorio del Granducato toscano rimase inalterato entro i confini fissati dal trattato di Vienna sino al 1848 ed era pari a 21.942 kmq, comprese le isole e i territori della Lunigiana e Pietrasanta e Barga, staccati dal resto del Granducato dell'interposizione del Ducato di Lucca.

Dopo la rinuncia di Carlo Ludovico al possesso di Lucca, 1 ottobre 1847, la Lunigiana venne separata dalla Toscana e alla Toscana venne unito il territorio dell'ex-Ducato di Lucca, meno i comuni di Galliciano, Muncicciano e Montignoso.

Dopo questa operazione, la superficie della Toscana unita risultò di 8.149 miglia quadrate, pari a 22.383 kmq, con un incremento territoriale di 117 miglia quadrate, pari a 320 km.

Il catasto lucchese portò l'aumento di imponibile per circa 5.000.000 di lire toscane (13).

Nel tempo dell'attivazione catastale generale, le « tasse » principali erano quella « prediale », istituita con decreto del 7 ottobre 1817, in sostituzione di altre forme di imposizione come la « tassa di redenzione », e quella « personale » o di famiglia, che venivano riscosse dai comuni per conto dell'erario, per le spese rifacendosi i comuni con una tassa addizionale del 10% sui tributi.

Il contingente della tassa prediale fissato per il 1834 rappresentava il 7% della rendita catastale complessiva che, secondo valutazioni ufficiose, era inferiore di circa 1/4 alla rendita effettiva.

Nel 1859 l'incidenza sul reddito catastale salì a circa il 12 e mezzo per cento.

La tassa prediale, pari a 4.091.000 lire nel 1825 si mantenne sui 3.068.000 per il periodo dal '26 al '34; scese sui 3.040.000 e risalì ai 3.100.000 lungo gli anni dal '35 al '47; balzò a 4.655.000 nel 1848, a 7.151.000 nel 1849; ridiscese a 4.784.000 nel '50; stette sui 5.800.000 nel '51 e '52, sui 6.000.000 nel '53, sui 5.000.000 nel '54, sui 6.000.000 nel '56-57 e salì a 6.300.000 nel '58 e nel '59.

La tassa personale o di famiglia stette ferma sulla base di

(12) ZOBÌ, *op. cit.*, p. 374.

(13) G. PARENTI, *Le entrate del Granducato di Toscana dal 1825 al 1859*, in « Archivio economico dell'Unificazione italiana », I, fasc. 3, p. 2.

787.000 dal '35 al '47; fu di 809.000 lire nel 1848 e di 2.100.000 nel '49; di 1.500.000 nel '50 e nel '52 mentre era salita a 1.930.000 nel '51. Dal 1853 al 1859 si fermò su 1.000.000 di lire (14).

È bene aggiungere che, secondo lo Zobi, se al tempo dell'attivazione catastale la tassa diretta prediale pesava sui contribuenti per 3.150.000 lire, oltre quella personale di circa 780.000 lire, la « tassa » comunitativa gravava per 5.500.000 lire.

I CRITERI DI STIMA CATASTALE

Lungamente dibattuta era stata la questione se nel procedere alla valutazione della rendita imponibile si dovesse basare la stima sulla rendita attuale di un terreno o sulla rendita potenziale di un terreno: conoscere il prodotto attuale del suolo o conoscere la capacità del suolo a produrre?

Una Deputazione georgofila, nominata per studiare il problema del Catasto, nel 1818, condanna come falso principio della stima sulla rendita attuale sia perché l'aggiornamento della stima, dovuta alla diminuzione o all'accrescimento temporale, comporterebbe una variabilità di operazione e di stima di difficile, dispendiosa esecuzione e di dannosa incertezza sia perché se la stima stava ferma sulla parte di una rendita, sarebbe mancato nel proprietario lo stimolo a fare e produrre di più. Inoltre, pensando al fatto che la terra di Toscana, in genere, non può essere stimata come terra fertile di per sé senza che vi si impegni l'industria, l'intelligenza, la costanza dei coltivatori ben misero dovrebbe e potrebbe essere il ricavato della tassa prediale se i terreni non si vedessero come in prospettiva, potenziati e arricchiti dalla possibile e doverosa industria dell'uomo: « sì che si potrebbe asserire che la tassa prediale, che comunque s'imponga sulla Toscana, è piuttosto una tassa sull'industria che sulle terre » (15).

Lapo de Ricci era stato sostenitore della tesi che un fondo dovesse essere stimato soltanto secondo una misura proporzionata

(14) PARENTI, *op. cit.*, pp. 10-16.

(15) *Rapporto della Deputazione del catasto*, in « Continuazione Atti Georgofili », 1818, p. 692.

all'attualità del prodotto; il Paolini, il Fineschi e il Gioia, della tesi che si dovesse stimare basandosi anche sulla suscettibilità e più profittevoli culture e di nuove e più ricche produzioni.

Di questo parere, ma temperato e precisato, in cui entrava uno spirito di doverosità morale a coltivare meglio e a spendere di più sulla terra (« sudore abbondante e spesa vistosa ») era anche Agostino Testaferrata, il fattore del Ridolfi, cui pareva che la stima dovesse basarsi sul criterio della *medietà* e della *stabilità*: « a me pare, aveva scritto all'Accademia, che stimati i fondi debbasi ridurre la rendita prezzata sui mercati di un secolo a quella che essi sono capaci di dare mantenuti con una *media industria*, onde resti così invitato il possidente anche diligente a viemmaggiormente accrescere la sua industria, e sia necessitato poi il trascurato di migliorare i suoi fondi ».

Il Granduca, aderendo anche al parere dei funzionari superiori addetti alle stime catastali, ritenendo che regolarsi sulla capacità del suolo come sulla trascuratezza o sulla diligenza del proprietario sarebbe stata pura astrazione, aveva fissato il criterio di stima dei fondi nella persuasione « essere il catasto il reparto delle pubbliche spese in produzione delle rendite e dovere essere il tributo una parte aliquota dei prodotti del suolo in quello stato in cui l'hanno ridotto l'industria e i capitali che vi sono stati impiegati ». « Il mio terreno produce annualmente e nello stato attuale all'epoca del catasto cento misure: io devo darne dieci per le pubbliche spese come 8 su 80 » (16).

Quindi, fu seguito, con tutte le raccomandazioni e la cautela, data l'effettiva ignoranza degli stimatori sull'ecologia e la geologia toscana, data come possibile la corruzione degli stimatori stessi, il criterio di misura e di stima attuale di ogni singolo apprezzamento, posto poi nella classe e nell'ordine delle terre produttive e tassabili.

L'Accademia dei Georgofili aveva bene avvertito, per altro, un secondo punto interessante fondamentalmente l'operazione catastale: quello che la deputazione apposita chiama il criterio della « maggior possibile *longevità* catastale », e non solo perché fossero assolutamente evitate frequenti ingentissime spese a carico dei proprietari, ma anche per quel beneficio che bene rileva Luigi Einaudi a proposito del « censimento universale del Ducato di Milano », di cui nella

(16) L. DE RICCI, *Rapporto sugli studi economici*, « Cont. Atti Georgofili », vol. 16, 1838.

relazione del 1750 aveva segnato criteri e direttive Pompeo Neri: « Questo è il vero significato del catasto: l'imposta sia essa dieci o venti o trenta, quella che il fabbisogno dello stato esige secondo il prudente giudizio degli uomini che reggono la somma delle cose, non deve correre dietro ai guadagni non appena essi, quasi non ancora formati, vengono alla luce. Questa è politica deleteria per la ricchezza nazionale, suicida per lo Stato; che distrugge in germe lo stimolo a lavorare e risparmiare.

L'imposta deve fondarsi su redditi medi ordinari normali, quelli che sono ottenuti dall'agricoltore buon padre di famiglia, dall'imprenditore normale. Stabilita la base, essa deve rimanere invariata per lungo tempo, suppongasì da cinque a trent'anni, secondo il tipo dell'industria.

Se il fabbisogno dello stato cresce, si cresca il totale del tributo; ma questo sia ripartito sempre all'antica base. A poco a poco il metodo produce suoi mirabili frutti. Agricoltori e industriali sicuri di tenere per sé l'eccedenza intiera del frutto sopra il reddito medio assunto a base dell'imposta, moltiplicano lo sforzo, aguzzano l'ingegno, investono il risparmio; sicché forzano il reddito a crescere.

I pionieri ardimentosi sono imitati a poco a poco dai prudenti e dai ritardatari. Dopo dieci, dopo venti o trent'anni, ecco il reddito medio che era cento, salire a centocinquanta, a duecento. Ed ecco lo stato raccogliere il frutto della sapiente sua pazienza. Il gettito dell'imposta cresce; il maggior gettito non ha nuociuto all'avanzamento passato ed è arra di progresso avvenire » (17).

TOSCANA « RISORGIMENTALE »

In conclusione, l'attività legislativa di Leopoldo II nei riguardi dell'agricoltura e degli agricoltori mirò a riprendere, con fedeltà, e sviluppare nella realtà moderna certi principi di Pietro Leopoldo, pronunciati oltre mezzo secolo prima:

- 1) dare esempio e impulso, come privato-grande proprietario e come capo dello Stato alla completa attività « nazionale »;
- 2) favorire la piccola e media proprietà, agevolando affranca-

(17) L. EINAUDI, *Saggi di economia rurale di Carlo Cattaneo*, Torino, Einaudi, 1939, pp. 31-32.

zione di livelli e acquisto di terra: l'intenzione di portare quanti più contadini-mezzadri almeno al possesso libero del podere continuò ad essere delusa perché si persisteva a voler dare « terra ai contadini » ma non, insieme, capitale pecuniario sicuro e necessario: si continuava ad offrire, avrebbe detto Cattaneo, la bottiglia senza vino. Però, si deve aggiungere che l'agevolazione al formarsi della piccola proprietà, o almeno del piccolo possesso libero, risultò efficace nell'acquisto e, più che nell'acquisto, nella formazione delle vigne e degli oliveti: cioè in quegli atti di agricoltura dove la mancanza di denaro poteva essere compensata dalla ricchezza della fatica e del sacrificio personale e familiare. Ugualmente efficace fu l'agevolazione verso la media proprietà in vigneti ed oliveti da parte delle persone che avevano denaro liquido, come i professionisti civili e militari, che potevano cedere in coltivazione « a mezzo », con sicurezza e tranquillità, a vignaioli esperti e laboriosissimi il loro bene acquistato in contanti;

3) dare a tutta la proprietà il beneficio della certezza giuridica nella definitiva libertà economica e nell'equità fiscale, col portare a termine il nuovo catasto generale;

4) approfondire energie e mezzi nel proseguimento della bonifica maremmana, considerata come dovere morale, civile e politico prima ancora che interesse di convenienza economica.

Per quanto riguarda la grande proprietà direi che tutti i Granduchi Lorenese si limitarono a dare l'esempio sia come ottimi amministratori ed agricoltori, per quanto lo consentisse lo stato tecnico-scientifico della coltivazione, sia come attenti ascoltatori della parola e del pensiero, di alto livello culturale e di moderato ma libero accento politico, che si elaborava nelle adunanze e nelle memorie della apprezzatissima, in campo nazionale e internazionale, Accademia dei Georgofili.

L'osservazione è tanto più valida in quanto che proprio sotto il regno di Leopoldo II, la grande proprietà, la migliore grande proprietà, direi che, condannando ogni intervento di legge nella liberissima attività economica privata, non volle favori, privilegi, protezioni ma rivendicò a sé tutta la responsabilità che sapeva derivarle dalla funzione direttrice non solo economica ma anche politica e spirituale.

Siamo nel tempo degli « orgogliosissimi » uomini come Ridolfi, Lambruschini, Lapo de Ricci, Salvagnoli, Ricasoli, della Gherardesca,

Serristori, Alliata, Cambray Digny, Lawley ... che vogliono tutta la libertà per farne l'uso ch'essi credono il migliore e il più efficace.

In questo senso e in questo campo, come proprietario e come principe, dai 27 ai 50 anni, sino al 1848, anche Leopoldo II fu uno di loro.

Certo, quando si dice che la Toscana del primo '800 poté vivere e dare esempio di libertà economica, come nessun altro stato italiano, secondo il parere di Cavour (18), è naturale non dimenticare che una cosa fu la libertà del piccolo e una cosa fu la libertà del grande.

Per questo si potrebbe dire che allora la libertà economica del grande si accese e divampò nel vento della libertà politica mentre il piccolo rimase a combattere soltanto per la sua libertà economica, giorno per giorno: l'uno e l'altro, ad ogni modo, sospinti a vivere nella forza di una vita « risorgimentale ».

(18) I. IMBERCIADORI, *L'Accademia dei Georgofili nel Risorgimento*, in « Atti Georgofili », *Seria Settima*, vol. VII, 1960, dall'estratto 19: « *Noi andiamo debitori in gran parte alle prove di fatto che ci ha somministrato la Toscana del facile trionfo nel nostro paese delle verità economiche. Ci sia lecito sperare che l'esempio del Piemonte agevolerà nell'avvenire il trionfo in Toscana della verità politica* ». (Cavour, nella lettera indirizzata al Presidente dell'Accademia dei Georgofili, nel luglio 1851).

Per la conoscenza finanziaria del Granducato di Toscana, fondamentale l'opera recente di LUIGI DAL PANE, *La finanza toscana dagli inizi del secolo XVIII alla caduta del Granducato*, Milano, Banca Commerciale italiana, 1965.

